



Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103 recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario”*;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 recante *“Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”*;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, recante *“Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”*;

visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *“disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 che prevede che con decreto ministeriale si provveda alla individuazione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (articolo 2, comma 3);

visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 20 aprile 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico a norma dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216”*;

considerato l'avvenuto adeguamento degli uffici giudiziari alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di sicurezza delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, con provvedimento 18 luglio 2013 e successivi provvedimenti modificativi e integrativi;

DECRETA

Art. 1.

(Requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante captatore)

1. I requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate, restano quelli già stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro della Giustizia del 20 aprile 2018.

Roma, 21 OTT. 2021

LA MINISTRA

Marta CARTABIA

